

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI 14

COMUNICATO UFFICIALE N. 3/D (Decisioni della Commissione Tesseramenti)

La Commissione Tesseramenti, nella riunione tenutasi a Roma il giorno 28 luglio 2006, ha adottato le seguenti decisioni:

Collegio composto dai signori:

Dott. Vittorio Martusciello, Presidente; Dott. Massimo Procaccini, Vice Presidente; Dott. Domenico Apicella, Avv. Francesco Bevivino, Avv. Giovanni Carrieri, Avv. Francesco Castaldi, Avv. Fabio Sarandrea, Dott. Alberto Stancanelli, Avv. Guido Valori, Componenti; Sig. Claudio Cresta, Segretario.

- 1. RICHIESTA DI GIUDIZIO DELLA L.P.S.C. N. 3 IN ORDINE ALLA VALIDITA' DEL CONTRATTO E ALLA CONSEGUENTE POSIZIONE DI TESSERAMENTO DEL CALCIATORE KHARJA HOUSSINE, NATO IL 9/11/1982, IN FAVORE DELLA TERNANA CALCIO SPA.**

La Commissione Tesseramenti pronunciando sulla richiesta di giudizio della LPSC dichiara la propria incompetenza a provvedere essendo la controversia devoluta al Collegio Arbitrale di tale Lega ai sensi dell'art. 4 L. 91/81 e dell'art. 21 dell'Accordo Collettivo vigente.

- 2. RICHIESTA DI GIUDIZIO DELLA L.P.S.C. N. 2 IN ORDINE ALLA VALIDITA' DEL CONTRATTO STIPULATO TRA IL CALCIATORE MANCINO GAETANO, NATO IL 24/06/1981, E LA SOCIETA' A.S. ACIREALE SRL.**

La Commissione Tesseramenti pronunciando sulla richiesta di giudizio della LPSC dichiara non luogo a provvedere essendo cessata la materia del contendere

- 3. RICHIESTA DI GIUDIZIO DELLA LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI N. 4 IN ORDINE ALLA VARIAZIONE DI TESSERAMENTO, IN RAGIONE DELLA CESSIONE DI CONTRATTO TEMPORANEA, DEL CALCIATORE PESARESI EMANUELE, NATO IL 01/12/1976, DALLA SOCIETA' A.C. CHIEVO VERONA SRL ALLA U.S. TRIESTINA CALCIO SPA.**

La Commissione Tesseramenti pronunciando sulla richiesta di giudizio della Lega Nazionale Professionisti dichiara valido il tesseramento del calciatore Pesaresi

Emanuele per l'A.C. Chievo Verona e la relativa cessione temporanea di contratto del medesimo alla U.S. Triestina Calcio.

4. RICHIESTA DI GIUDIZIO DELLA DIVISIONE CALCIO A 5 N. 9 IN ORDINE ALLA POSIZIONE DI TESSERAMENTO E AL RELATIVO ACCORDO ECONOMICO DEL CALCIATORE PREVIDELLI FABIO, NATO IL 24/04/1974, PER IL CAGLIARI CALCIO A 5

La Commissione Tesseramenti pronunciando sulla richiesta di giudizio della Divisione Calcio a 5 dichiara l'invalidità dell'accordo economico stipulato tra Previdelli Fabio e il Cagliari Calcio a 5, e per l'effetto dichiara il suddetto calciatore svincolato dalla società medesima ai sensi dell'art. 32 bis NOIF.

5. RICHIESTA DI GIUDIZIO DELLA COMMISSIONE PREMI DI PREPARAZIONE N. 125 IN ORDINE ALLA POSIZIONE DI TESSERAMENTO DEL CALCIATORE GIULIATTINI FILIPPO, NATO IL 7/4/1990, IN FAVORE DELLA A.C. SANGIOVANNESE 1927 SPA

La Commissione Tesseramenti pronunciando sulla richiesta di giudizio della Commissione Premi di Preparazione, dichiara che il calciatore Giuliattini Filippo, nella stagione sportiva 2003/2004 era tesserato per la A.C. Sangiovese 1927. Dispone la regolarizzazione in tal senso presso l'archivio federale.

6. RECLAMO DEI SIGNORI MANDATO LUIGI E MINELLI LUCIA N. 131 TENDENTE AD OTTENERE L'ANNULLAMENTO DEL TESSERAMENTO DEL FIGLIO MANDATO MIRKO, NATO IL 12/12/1992, IN FAVORE S.C. BOYS QUARTO.

La Commissione Tesseramenti dichiara cessata la materia del contendere. Ordina la trasmissione degli atti all'Ufficio Indagini per gli accertamenti di competenza. Ordina incamerarsi la tassa reclamo.

7. RECLAMO DEI SIGNORI CANTORO PIETRO E RIZZO CARMELA N. 135 TENDENTE AD OTTENERE L'ANNULLAMENTO DEL TESSERAMENTO DELLA FIGLIA VERONICA CANTORO, NATA IL 08/09/1988, IN FAVORE DELLA F.C.D. FEMM. REAL CANAVESE.

La Commissione Tesseramenti rigetta il reclamo. Ordina incamerarsi la tassa.

8. RECLAMO DELLA SIGNORA MIGLIORINI SONIA N. 143 TENDENTE AD OTTENERE L'ANNULLAMENTO DEL TESSERAMENTO DEL FIGLIO MINORE GIRARDI SIMONE, NATO IL 20/09/1989, IN FAVORE DELLA A.C. FANFULLA.

La Commissione Tesseramenti dichiara cessata la materia del contendere. Ordina incamerarsi la tassa reclamo.

9. RECLAMO DEI SIGNORI NICHETTI ENRICO E CARULLO ROSALIA N. 147 TENDENTE AD OTTENERE L'ANNULLAMENTO DEL TESSERAMENTO DEL FIGLIO MINORE NICHETTI MARCO, NATO IL 29/03/1990, IN FAVORE DELLA F.C. ENOTRIA 1908.

La Commissione Tesseramenti accoglie il reclamo e dichiara nullo il tesseramento del calciatore Nichetti Marco in favore della F.C. Enotria 1908. Deferisce alla competente Commissione Disciplinare il calciatore Nichetti Marco, la società F.C. Enotria 1908 e il suo presidente pro tempore. Ordina restituirsi la tassa reclamo.

10. RICORSO DEL SIGNOR FABIO PERETTI, NATO IL 16/10/1982, N. 148 AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI RIGETTO DEL C.R. LOMBARDIA DELL'ISTANZA DI SVINCOLO EX. ART. 109 NOIF DALLA A.C. REAL CINISELLO.

La Commissione Tesseramenti in accoglimento del reclamo, dichiara svincolato il calciatore Peretti Fabio dalla A.C. Real Cinisello. Ordina restituirsi la tassa reclamo.

11. RECLAMO DEI SIGNORI GARGIULO GIORGIO E FINAMORE ANTONIETTA N. 149 TENDENTE AD OTTENERE LO SVINCOLO EX. ART. 111 NOIF DEL FIGLIO MINORE GARGIULO GIACOMO, NATO IL 21/05/1989, DALLA SOCIETA' F.C. SAVOIA.

La Commissione Tesseramenti dichiara inammissibile il reclamo.

12. RECLAMO DELLA SIGNORA FARCI DONATELLA N. 1 TENDENTE AD OTTENERE L'ANNULLAMENTO DEL TESSERAMENTO DEL FIGLIO MINORE ANDREA MAMELI, NATO IL 14/06/1989, IN FAVORE DELLA U.S. BARISARDO.

La Commissione Tesseramenti rinvia per l'effettuazione di ulteriori atti istruttori.

IL PRESIDENTE
Vittorio Martusciello

Publicato in Roma il 28 luglio 2006

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL COMMISSARIO
Guido Rossi